



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 29 DEL 27-02-2013

OGGETTO: CONVENZIONE CON UNIFIN E FIDITALIA PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO - "DELEGAZIONI CONVENZIONALI" DI CUI AL DPR 180/1950

IL DIRETTORE

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "InSieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 2 del 24/04/2012 avente ad oggetto: Approvazione proposta di piano programma 2012/2014, di bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 e di bilancio annuale economico preventivo 2012 dell'ASC "InSieme";

Premesso che l'Azienda Consortile InSieme ha acquisito in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il personale in precedenza dipendente da Enti Locali del Distretto Socio-Sanitario di Casalecchio di Reno, già in comando alla scrivente Azienda sin dalla sua costituzione;

Dato atto che:

- due dipendenti pervenute in mobilità hanno in atto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata massima decennale stipulati con due diversi Istituti di credito;
- per i mesi di gennaio e febbraio il Comune di Casalecchio di Reno ha proseguito nella trattenuta sullo stipendio delle due dipendenti interessate, ma dal mese di marzo occorre procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni aventi validità dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2014;
- la sottoscrizione delle convenzioni consentirà di proseguire regolarmente nelle trattenute mensili a decorrere dal prossimo marzo, precisando che l'esistenza di una convenzione (con divieto di tacito rinnovo) tra l'Amministrazione e l'Istituto è presupposto imprescindibile per le delegazioni convenzionali;

Visto lo Statuto;

Informato del presente provvedimento il Consiglio di Amministrazione;

DETERMINA

- **di approvare**, per i motivi meglio esposti in premessa, lo schema, allegato A) da utilizzarsi per la stipula di Convenzioni per finanziamento aventi ad oggetto “delegazioni convenzionali” assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- **di stipulare**, con decorrenza 1° marzo 2013 e scadenza al 31 dicembre 2014, due distinte Convenzioni con :

- UNIFIN S.p.A., Via G. Di Vittorio n. 21/B, 40013 Castel Maggiore (Bo);
- FIDITALIA S.p.A., Via Emilia Levante 150/a, 40139 Bologna;

al fine di proseguire, nell'immediato, i rapporti già in essere tra i medesimi Istituti e le due dipendenti pervenute in mobilità all'Azienda;

- **di utilizzare** il medesimo schema di convenzione anche nel caso di contratti con ulteriori e diversi Istituti di credito nel caso se ne ravvisasse la necessità.

Casalecchio di Reno, 27 febbraio 2013

Il Direttore
Elisabetta Scoccati

DETERMINA N. 29 DEL 27-02-2013

Allegato A)

CONVENZIONE

L'Azienda Speciale Consortile InSieme, Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, di seguito denominata "Amministrazione", con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) via Cimarosa n. 5, codice fiscale 02985591201, rappresentata dal Direttore pro tempore, dott.ssa Elisabetta Scoccati, nata a Bologna il 24/12/1966, munita dei necessari poteri,

e

la Società _____, con sede legale in _____, di seguito denominata "Istituto", codice fiscale _____ partita IVA _____, iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. _____ nella persona del Legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____,

PREMESSO

- che l'Istituto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo n. 385 del 1/9/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che oggetto della presente convenzione sono le "delegazioni convenzionali" assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio, di cui al D.P.R. n. 180/1950;

VISTI

- il D.P.R. n. 180 del 5/1/1950 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n. 895 del 28/7/1950 e successive modifiche ed integrazioni;
- il comunicato della Banca d'Italia – Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, del 10/11/2009 "Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori";
- la circolare nr. 21 del 3/6/2005, la circolare nr. 1 del 17/1/2011 e la circolare nr. 30 del 20/10/2011, emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

L'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Azienda Speciale Consortile InSieme, Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, da estinguersi con pagamenti mediante trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delegazione da essi rilasciata.

I dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata massima decennale.

I suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950.

I prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione, che non risponde, altresì, per propria inadempienza, nei confronti del delegatario, dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Articolo 2

La quota totale delegabile, di cui all'articolo 1, non dovrà essere superiore ai limiti di cedibilità previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 05.01.1950, n. 180, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con delegazioni legali, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione (quali ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari e altre fattispecie, di cui all'articolo 58 dello stesso T.U.), non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio al netto delle ritenute.

In caso di concorso della delegazione convenzionale con altro prestito contro cessione del quinto, la somma delle due trattenute non può comunque superare il 40% della retribuzione mensile al netto delle ritenute di legge.

Qualora lo stipendio sia gravato da pignoramento, l'Amministrazione rilascerà il benestare a contrarre la delegazione subordinandone la validità al ricevimento della comunicazione di totale estinzione del debito da parte del creditore pignoratizio.

Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di coesistenza di più delegazioni di pagamento per prestiti. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Articolo 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex articoli 60, 61 e 62 T.U. nr. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continuerà ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario la delegazione potrà essere ridotta o sospesa.

In ogni caso, al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti la mancata corresponsione dello stipendio, l'Amministrazione non risponderà degli importi ancora dovuti dal delegante all'Istituto, né potranno essere imputati all'Amministrazione oneri derivanti da eventuali ritardi nella trattenuta delle quote dovute.

Articolo 4

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito con trattenute sullo stipendio e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

All'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'eventuale richiesta di rinnovo sarà consentita solo dopo che siano trascorsi almeno i due quinti della durata originaria del prestito in corso.

Si prescinde dal limite di cui sopra, nel caso in cui un prestito quinquennale venga sostituito con un prestito decennale.

L'Amministrazione darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Articolo 5

L'effettuazione delle trattenute, di cui ai precedenti articoli, verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei propri uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime. -

Articolo 6

L'Amministrazione provvederà a versare, entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata operata la trattenuta, l'importo della stessa mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento sul c/c _____ (bancario o postale) nr. _____ intestato a _____ - avente le coordinate IBAN:_____.

Articolo 7

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria.

L'Istituto si impegna altresì a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria 10 "Altri finanziamenti" Istruzioni di Banca d'Italia corrispondente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese".

L'Istituto si impegna a verificare che i tassi applicati si mantengano al di sotto del tasso soglia per l'intera durata del contratto.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta il diritto, da parte dell'Amministrazione, alla risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Articolo 8

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere quota degli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti le parti fanno, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, integrale riferimento e rinvio alla circolare n. 1/RGS del 17 gennaio 2011.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere:

- l'onere "una tantum" pari a €. 18,00 (Euro diciotto/00) all'atto dell'attivazione di ogni nuova delegazione;
- un importo mensile pari a €. 2,05 (Euro due/05) per ogni delegazione attiva.

Articolo 9

L'onere dei predetti costi è a totale carico dell'Istituto, senza possibilità di rivalsa sui dipendenti.

Il versamento di detti oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate a essere accreditate all'Istituto.

L'importo mensile sarà versato mediante ritenzione dalle somme dovute all'Istituto in due quote, per i primi 6 mesi all'atto della trattenuta operata nel mese di gennaio, e per i secondi 6 mesi all'atto della trattenuta operata nel mese di giugno, per le delegazioni già attive.

Nel caso di attivazione di una nuova delegazione in corso d'anno, contestualmente alla prima trattenuta operata al dipendente, sarà versato, mediante ritenzione dalle somme dovute, l'onere "una tantum" e, in via anticipata, la quota dovuta mensilmente in relazione al semestre interessato, con eventuale conguaglio, se necessario, nel mese di dicembre.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti del valore degli oneri amministrativi come definiti all'articolo 9, saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

L'eventuale aggiornamento del valore degli oneri in corso di validità della convenzione sarà comunicato per iscritto dall'Amministrazione all'Istituto, con indicazione della decorrenza.

Articolo 10

La presente convenzione entra in vigore dal 1° marzo 2013 e si intende valida fino al 31 dicembre 2014, con esclusione di rinnovo tacito, fatte salve le clausole di cui agli articoli 7, 11 e 12.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno 30 giorni, senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Nel caso in cui l'Istituto applichi tassi di tipo variabile, lo stesso, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare semestralmente, entro il 15 dei mesi di luglio e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento in questione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore;

- importo lordo e netto erogato;
- numero ratei;
- importo mensile ratei;
- T.E.G. – T.A.E.G. – I.S.C. applicati nel suddetto semestre;
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Articolo 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare tempestivamente ed entro un mese dall'evento all'Amministrazione qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, senza pretesa di esaustività, la variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. Il mancato adempimento a tale impegno entro il suddetto termine improrogabile di un mese dall'intervenuta variazione, costituisce motivo di risoluzione della convenzione, senza preavviso. -

Articolo 13

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell'esecuzione della presente convenzione. Le parti si impegnano inoltre all'osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione della presente convenzione, delle norme in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). A tal fine le parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.

Articolo 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Per ogni controversia il foro competente è quello di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casalecchio di Reno,

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

Il Direttore pro tempore

(dott.ssa Elisabetta Scoccati)

Casalecchio di Reno, 27 febbraio 2013

Il Direttore
Elisabetta Scoccati
Azienda di Servizi Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia
Il Direttore
Elisabetta Scoccati

